

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

### **Prevenzione e contrasto al "BULLISMO e CYBERBULLISMO".**

*Approvato dal collegio docenti con Delibera n.20/01-2019 del 14 gennaio 2019*

*Approvato dal consiglio di istituto con Delibera n.21 del 28 maggio 2019*

#### **PREMESSA**

Le cronache recenti sono piene di episodi preoccupanti, a volte drammatici, di adolescenti che subiscono atti di bullismo. Tale fenomeno continua a diffondersi a macchia d'olio e interessa le scuole di ogni ordine e grado. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo, ancora più subdola, che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici/canali social network. Il fenomeno del cyberbullismo (così definito dalla Legge n.71 del 29.05.2017) indica: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".*

La scuola, che interagisce con il territorio e con le diverse realtà familiari, ha il dovere di riflettere sul fenomeno per elaborare strategie efficaci al fine di prevenire, individuare ed eventualmente sanzionare ogni atto di bullismo o cyberbullismo.

Questi fenomeni devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017.

#### **Art.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo/cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- raccoglie la scheda di segnalazione e affronta tempestivamente gli episodi emersi.

#### **Art.2. IL REFERENTE DEL " BULLISMO E CYBERBULLISMO ":**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- si rivolge a partner esterni alla scuola per realizzare azioni di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole collaborando con Istituti dell'ambito territoriale;
- partecipa a corsi di formazione.

**Art.3. IL COLLEGIO DOCENTI:**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole, per la prevenzione del fenomeno;
- elabora, condivide e approva il "Protocollo d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo";
- elabora e condivide il "Patto educativo di corresponsabilità".

**Art.4. TEAM "BULLISMO":**

E' composto dal Docente referente del bullismo, dal Docente referente per il benessere e salute e da un Collaboratore scolastico.

- Supporta l'Istituto Comprensivo nell'azione di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- raccoglie la scheda di segnalazione e affronta tempestivamente gli episodi emersi;
- collabora con i Consigli di Classe.

**Art.5. GRUPPO DI LAVORO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO:**

E' composto dal Docente referente del bullismo, dal Docente referente per il benessere e salute e da almeno un Docente in rappresentanza di ogni plesso dell'Istituto.

- Esamina progetti, pianifica attività ed interventi, monitora e valuta esiti e ricadute.

**Art.6. IL CONSIGLIO DI CLASSE:**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti;
- favorisce la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- crea un clima collaborativo con la classe e con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

**Art. 7. I GENITORI:**

- vigilano costantemente sui comportamenti dei propri figli e sull'uso delle tecnologie, responsabilizzandoli riguardo le insidie della rete;
- partecipano alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e contenute nel Protocollo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyber bullismo;
- collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

**Art.8. GLI ALUNNI:**

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e contenute nel Protocollo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;

- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

#### Art.8. **MANCANZE DISCIPLINARI**

Sono da considerarsi tipologie persecutorie:

- BULLISMO FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- BULLISMO VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o indiretto e subdolo (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- BULLISMO RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: a sfondo razziale, omofobico, contro i compagni disabili, a sfondo sessuale e il cyberbullismo.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie di cyberbullismo:

*Flaming*: dal termine inglese che significa "fiamma", messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

*Harassment*: molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

*Cyberstalking*: comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidire sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

*Denigration*: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

*Impersonation*: furto di identità. Il cyberbullo si appropria dell'identità virtuale della vittima e compie una serie di azioni che ne danneggiano la reputazione. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account.

*Trickery e Outing*: il cyberbullo entra in confidenza con la vittima dalla quale ottiene informazioni intime e/o private che diffonde poi in rete.

*Exclusion*: esclusione intenzionale di un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo.

*Sexting*: scambi di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzati con lo smartphone o il tablet, e pubblicati in rete. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla vittima.

#### Art.10. **SANZIONI DISCIPLINARI**

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.